

Decreto interministeriale 10 settembre 1998, n. 381

Regolamento recante norme per la determinazione dei tetti di radiofrequenza compatibili con la salute umana

(di seguito troverete le [Linee guida applicative](#))

IL MINISTRO DELL'AMBIENTE
d'intesa con
IL MINISTRO DELLA SANITA' e IL MINISTRO DELLE COMUNICAZIONI

Vista la legge 31 luglio 1997, n. 249, articolo 1, comma 6, lettera a), n. 15), il quale dispone, tra l'altro, che il Ministero dell'ambiente d'intesa con il Ministero della sanita' e con il Ministero delle comunicazioni, sentiti l'Istituto superiore di sanita' e l'Agenzia nazionale per la protezione dell'ambiente (ANPA), fissa i tetti di radiofrequenze compatibili con la salute umana, tenendo anche conto delle norme comunitarie;
Visto il parere favorevole dell'Agenzia nazionale per la protezione dell'ambiente;
Visto il parere dell'Istituto superiore di sanita' nel quale, pur condividendosi l'esigenza di una politica cautelativa che individui obiettivi di qualita' anche al di la' dell'adozione di limiti di esposizione mirati alla tutela degli effetti acuti, sono state manifestate perplessita', in considerazione dell'attuale stato di conoscenza scientifica, nei riguardi dell'adozione di misure piu' restrittive specifiche per l'esposizione a campi modulati in ampiezza;
Ritenuta la necessita' di riservare misure piu' cautelative perlomeno nei casi in cui si possono verificare esposizioni a campi elettromagnetici per tempi prolungati, da parte di recettori sensibili non esposti per ragioni professionali;
Visto il parere espresso dalla conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome nella seduta del 7 maggio 1998, con il quale si esprime parere favorevole allo schema di decreto, subordinandolo all'accoglimento di due proposte di modifica, rispettivamente all'articolo 4, comma 2, ed all'articolo 5, comma 1; Ritenuto di non accogliere la proposta di emendamento all'articolo 4, comma 2, in quanto renderebbe meno certa e sicura la tutela della popolazione per effetti a lungo termine conseguenti ad esposizione prolungata; Udito il parere del Consiglio di Stato, espresso dalla sezione consultiva per gli atti normativi nell'adunanza del 31 agosto 1998; Vista la comunicazione al Presidente del Consiglio dei Ministri, a norma dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1998, n. 400, del 10 settembre 1998, n. prot. UL/98/16640;

Adotta il seguente regolamento:

Art. 1. Campo di applicazione

1. Le disposizioni del presente decreto fissano i valori limite di esposizione della popolazione ai campi elettromagnetici connessi al funzionamento ed all'esercizio dei sistemi fissi delle telecomunicazioni e radiotelevisivi operanti nell'intervallo di frequenza compresa fra 100 kHz e 300 GHz.
2. I limiti di esposizione di cui al predetto decreto, non si applicano ai lavoratori esposti per ragioni professionali.

Art. 2. Definizioni ed unita' di misura

1. Le definizioni delle grandezze fisiche citate nel decreto e le corrispondenti unita' di misura sono riportate in allegato A che, unitamente agli allegati B e C, e' parte integrante del presente decreto.

Art. 3. Limiti di esposizione

1. Nel caso di esposizione al campo elettromagnetico i livelli dei campi elettrici, magnetici e della densita' di potenza, mediati su un'area equivalente alla sezione verticale del corpo umano e su qualsiasi intervallo di sei minuti, non devono superare i valori di tabella 1.

Tabella 1 LIMITI DI ESPOSIZIONE PER LA POPOLAZIONE AI CAMPI ELETTROMAGNETICI

Frequenza f (MHz)	Valore efficace di intensita' di campo elettrico E (V/m)	Valore efficace di intensita' di campo magnetico H (A/m)	Densita' di potenza dell'onda piana equivalente (W/m ²)
0,1 ÷ 3	60	0,2	-
> 3 ÷ 3000	20	0,05	1
> 3000 ÷ 300000	40	0,1	4

2. Nel caso di campi elettromagnetici generati da più sorgenti, la somma dei relativi contributi normalizzati, definiti in allegato B, deve essere minore dell'unità.

Art. 4. Misure di cautela ed obiettivi di qualità

1. Fermi restando i limiti di cui all'articolo 3, la progettazione e la realizzazione dei sistemi fissi delle telecomunicazioni e radiotelevisivi operanti nell'intervallo di frequenza compresa fra 100 kHz e 300 GHz e l'adeguamento di quelle preesistenti, deve avvenire in modo da produrre i valori di campo elettromagnetico più bassi possibile, compatibilmente con la qualità del servizio svolto dal sistema stesso al fine di minimizzare l'esposizione della popolazione.

2. Per i fini di cui al precedente comma 1, in corrispondenza di edifici adibiti a permanenze non inferiori a quattro ore non devono essere superati i seguenti valori, indipendentemente dalla frequenza, mediati su un'area equivalente alla sezione verticale del corpo umano e su qualsiasi intervallo di sei minuti: 6 V/m per il campo elettrico, 0,016 A/m per il campo magnetico intesi come valori efficaci e, per frequenze comprese tra 3 MHz e 300 GHz, 0,10 W/m² per la densità di potenza dell'onda piana equivalente.

3. Nell'ambito delle proprie competenze, fatte salve le attribuzioni dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni, le regioni e le province autonome disciplinano l'installazione e la modifica degli impianti di radiocomunicazione al fine di garantire il rispetto dei limiti di cui al precedente articolo 3 e dei valori di cui al precedente comma, il raggiungimento di eventuali obiettivi di qualità, nonché le attività di controllo e vigilanza in accordo con la normativa vigente, anche in collaborazione con l'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni, per quanto attiene all'identificazione degli impianti e delle frequenze loro assegnate.

Art. 5. Risanamenti

1. Nelle zone abitative o sedi di attività lavorativa per lavoratori non professionalmente esposti o nelle zone comunque accessibili alla popolazione ove sono superati i limiti fissati al precedente articolo 3 e all'articolo 4, comma 2, devono essere attuate azioni di risanamento a carico dei titolari degli impianti. Le modalità ed i tempi di esecuzione per le azioni di risanamento sono prescritte dalle regioni e province autonome, secondo la regolamentazione di cui al precedente articolo 4, comma 3.

2. La riduzione a conformità da svolgere nell'ambito dell'attività di risanamento deve essere effettuata in accordo a quanto riportato nell'allegato C. Art. 6. Entrata in vigore 1. Il presente decreto entra in vigore dopo sessanta giorni dalla sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Roma, 10 settembre 1998

Allegati

Allegato A - DEFINIZIONI ED UNITÀ DI MISURA

Campo elettrico E: si definisce campo elettrico una quantità vettoriale che, in ogni punto di una data regione di spazio, rappresenta il rapporto fra la forza esercitata su una carica elettrica di prova q ed il valore della carica medesima. L'unità di misura del campo elettrico nel sistema S.I. è il volt/metro (V/m)

Campo magnetico H: si definisce campo magnetico una quantità vettoriale-assiale definita in ogni punto di una data regione di spazio in modo tale che il suo rotore sia eguale alla densità di corrente elettrica totale, compresa la corrente di spostamento. L'unità di misura del campo magnetico nel sistema S.I. è l'ampere/metro (A/m)

Densità di potenza elettromagnetica S: è la potenza elettromagnetica che fluisce attraverso l'unità di superficie, normale alla direzione di propagazione. Nella regione di campo lontano S è legata al valore efficace del campo elettrico E_{eff} ed al valore efficace del campo magnetico H_{eff} dalle relazioni

$$S = \frac{E^2}{\eta} = \eta \cdot H^2 \quad \text{essendo } \eta = 377 \, \Omega \text{ l'impedenza dello spazio libero}$$

L'unità di misura della densità di potenza elettromagnetica nel sistema S.I. è il watt/metro-quadro (W/m²).

Frequenza f: numero di cicli o periodi nell'unità di tempo.

L'unità di misura della frequenza nel sistema S.I. è l'hertz (Hz); sono di uso frequente i multipli kilohertz (1 kHz = 10³ Hz); megahertz (1 MHz = 10⁶ Hz); gigahertz (1 GHz = 10⁹ Hz)

Media sull'intervallo temporale (t1, t2): per una grandezza $p(t)$ variabile nel tempo e data dalla espressione:

$$P = \frac{1}{t_2 - t_1} \int_{t_1}^{t_2} p(t) dt$$

Valore efficace: di una grandezza periodica $a(t)$ si definisce valore efficace l'espressione

$$A_{eff} = \sqrt{\frac{1}{T} \int_0^T a^2(t) dt}$$

Onda piana: e' una distribuzione di campo elettromagnetico propagativo, in cui in ogni punto i vettori campo elettrico e campo magnetico sono perpendicolari fra loro e giacciono su piani perpendicolari alla direzione di propagazione.

Regione di campo lontano: regione di spazio, sufficientemente lontano dalla sorgente, nella quale il campo elettromagnetico ha una distribuzione con le caratteristiche dell'onda piana. L'estensione di questa regione dipende dalle dimensioni massime lineari D dell'elemento radiante e dalla lunghezza d'onda λ del campo emesso. Si assume che la regione di campo lontano inizia ad una distanza dalla sorgente maggiore della quantita' r eguale alla maggiore fra le quantita' λ e D^2/λ .

Obiettivi di qualita': sono valori di campo elettromagnetico da conseguire nel breve, medio e lungo periodo, usando tecnologie e metodiche di risanamento disponibili, al fine di realizzare obiettivi di tutela.

Allegato B - MODALITÀ ED ESECUZIONE DELLE MISURE E DELLE VALUTAZIONI

Ai fini della verifica del rispetto dei limiti di cui all'articolo 4, comma 2, le intensita' dei campi elettromagnetici possono essere determinate mediante calcoli o mediante misure. Le misure sono comunque necessarie ogni volta che i calcoli facciano prevedere valori di campo elettrico o magnetico che superano 1/2 dei limiti suddetti. In caso di discordanza fra valore calcolato e valore misurato, e' acquisito il valore misurato. Le misure dei valori dei campi elettromagnetici devono essere eseguite secondo le norme C.E.I. ed in mancanza di queste devono essere eseguite secondo le norme di buona tecnica, emesse in materia dagli organismi internazionali, oppure indicate da Enti ed Associazioni, anche stranieri, di riconosciuta competenza.

Valori normalizzati delle misure.

In presenza di piu' sorgenti, il limite complessivo di esposizione e' 1, da ottenere come somma dei contributi normalizzati delle singole sorgenti: tali contributi sono determinati dividendo il quadrato del valore misurato del campo elettrico oppure del campo magnetico per il quadrato del valore limite corrispondente oppure, per le frequenze comprese fra 3 MHz e 300 GHz, dividendo la densita' di potenza per il corrispondente valore limite. La procedura da seguire per la riduzione a conformita' e' descritta nell'Allegato C.

Allegato C - RIDUZIONE A CONFORMITA'

La riduzione dei contributi dei campi elettromagnetici generati da diverse sorgenti, che concorrono in un dato punto al superamento dei limiti di esposizione di cui all'art. 3 e dei valori di cui all'art. 4, comma 2, deve essere eseguito nel modo seguente: indicando con E_i il campo elettrico della sorgente i-esima, con L_i il corrispondente limite desunto dalla tab. 1, con D_i la densita' di potenza della sorgente e D_{Li} il corrispondente limite desunto dalla tab. 1, si calcolano i contributi normalizzati che le varie sorgenti producono nel punto in considerazione nel modo seguente:

$$(1) C_i = E_i^2 / L_i^2 \text{ oppure, per frequenze } f > 3 \text{ MHz, } C_i = D_i / D_{Li}$$

Se la somma

(2) $C = \sum_i C_i$ supera il valore 1 i limiti di esposizione non sono soddisfatti ed i vari segnali E_i vanno pertanto ridotti in modo che risulti $C \leq 0,8$ ai fini di maggior tutela della popolazione.

In via preliminare si individuano con R_i quei contributi C_i che singolarmente superano il valore 0,8: a ciascuno dei corrispondenti segnali E_i deve essere applicato un coefficiente di riduzione β_i che soddisfa la relazione $\beta_i R_i = 0,8$

Se la somma

$C = \sum_j C_j + \sum_i \beta_i R_i$ supera il valore 0,8 i vari segnali E_i devono essere ridotti in modo che risulti $C \leq 0,8$.

Dall'insieme dei contributi da normalizzare devono essere esclusi i segnali che danno un contributo inferiore a 1/100 indicati convenzionalmente con l'espressione:

$$\sum_k A_k$$

Quindi la (2) puo' essere riscritta:

$$(3) C = \sum_n E_n^2 / L_n^2 + \sum_k A_k + \sum_i \beta_i R_i = \sum_n E_n^2 / L_n^2 + \sum_k A_k + \sum_i \beta_i E_i^2 / L_i^2$$

Ponendo nella (3)

$$C = 0,8; E'_j = \sqrt{\alpha} E_j; E'_j = \sqrt{\alpha} E_j; E'_j = \sqrt{\alpha} E_n$$

si ottiene:

$$(4) 0,8 - \sum_k A_k = \alpha (\sum_n E_n^2 / L_n^2 + \sum_i \beta_i E_i^2 / L_i^2)$$

essendo α il coefficiente di riduzione ed E'_j , E'_n i nuovi valori, ridotti a conformita', dei campi elettrici.

NOTE

AVVERTENZA: Il testo delle note qui pubblicato e' stato redatto ai sensi dell'art. 10, comma 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge alle quali e' operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.

Note alle premesse:

- Il testo del comma 6, lettera a), n. 15), dell'art. 1, della legge 31 luglio 1997, n. 249, recante: «Istituzione dell'Autorita' per le garanzie nelle telecomunicazioni e norme sui sistemi delle telecomunicazioni e radiotelevisivo», e' il seguente:

«6. Le competenze dell'Autorita' sono cosi' individuate:

a) la commissione per le infrastrutture e le reti esercita le seguenti funzioni:

1)-14) (omissis);

15) vigila sui tetti di radiofrequenze compatibili con la salute umana e verifica che tali tetti, anche per effetto congiunto di piu' emissioni elettromagnetiche, non vengano superati. Il rispetto di tali indici rappresenta condizione obbligatoria per le licenze o le concessioni all'installazione di apparati con emissioni elettromagnetiche. Il Ministero dell'ambiente, d'intesa con il Ministero della sanita' e con il Ministero delle comunicazioni, sentiti l'Istituto superiore di sanita' e l'Agenzia nazionale per la protezione dell'ambiente (ANPA), fissa entro sessanta giorni i tetti di cui al presente numero, tenendo conto anche delle norme comunitarie».

- Il testo del comma 3, dell'art. 17, della legge 23 agosto 1988, n. 400, recante: "Disciplina dell'attivita' di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri", e' il seguente:

«3. Con decreto ministeriale possono essere adottati regolamenti nelle materie di competenza del Ministro o di autorita' sottordinate al Ministro, quando la legge espressamente conferisca tale potere. Tali regolamenti, per materie di competenza di piu' Ministri, possono essere adottati con decreti interministeriali, ferma restando la necessita' di apposita autorizzazione da parte della legge. I regolamenti ministeriali ed interministeriali non possono dettare norme contrarie a quelle dei regolamenti emanati dal Governo. Essi debbono essere comunicati al Presidente del Consiglio dei Ministri prima della loro emanazione».

Linee guida applicative
del Decreto interministeriale 10 settembre 1998, n. 381
Regolamento recante norme per la determinazione dei tetti di radiofrequenza compatibili con la salute umana

Ministero dell'Ambiente - Ministero delle Comunicazioni - Ministero della Sanita'

Decreto 10 settembre 1998 n° 381

"Regolamento recante norme per la determinazione dei tetti di radiofrequenza compatibili con la salute umana"

G.U. Serie Generale n. 257 del 3/11/98

Roma, luglio/settembre 1999

Il presente documento e' stato elaborato al fine di favorire una uniforme applicazione del decreto del Ministero dell'Ambiente 381/98 "Regolamento recante norme per la determinazione dei tetti di radiofrequenza compatibili con la salute umana " dal Gruppo di Lavoro Interministeriale di cui al Decreto del Ministero dell'Ambiente 2 giugno 1997.

Il Gruppo di Lavoro e' composto dai tre Sottosegretari delegati (firmatari del DM 381/98) e da rappresentanti indicati dai ministeri e dagli istituti/agenzie ad essi collegati: per il Ministero dell'Ambiente (Monticelli, Clini, Damiani, Silvestrini, Tomaselli, Urbani); per il Ministero della Sanita' (Oleari, Grandolfo, Giuliani, Comba, Crescimanno, Dottarelli); per il Ministero delle Comunicazioni (Guidarelli, Mattioli, Artemisio, Micciarelli); per il Ministero dell'Industria (Rossoni, Cavanna, Foca', Minghetti). La redazione della presente versione e' stata curata dall'Agenzia Nazionale per la Protezione dell'Ambiente.

Il Decreto n. 381 del 10 settembre 1998 trova le sue origini nella legge n. 249 del 31.7.97 che dispone all'art. 1, comma 6, lettera a), n. 15, tra l'altro, l'emanazione da parte del Ministero dell'Ambiente, d'intesa con quello della Sanita' e delle Comunicazioni, di un decreto che fissi "i tetti" delle radiofrequenze compatibili con la salute umana. Il decreto si compone di 6 articoli e tre allegati tecnici, che ne sono parte integrante.

1 Campo di applicazione (art. 1)

L'art. 1 definisce il campo di applicazione, che e' limitato all'esposizione della popolazione ai campi elettromagnetici connessi al funzionamento ed all'esercizio dei sistemi fissi delle telecomunicazioni e radiotelevisivi operanti nell'intervallo di frequenza compreso tra 100 kHz e 300 GHz. Vengono cosi' regolamentati gli impianti fissi per la telefonia mobile (*Stazioni Radio Base*), quelli per la generazione e trasmissione dei segnali radio e televisivi, inclusi i *ponti radio*, *gli impianti di comunicazione satellitari*, *gli impianti fissi utilizzati dai radioamatori*, ecc., con esclusione, quindi, dei sistemi mobili quali, ad esempio i telefoni cellulari, gli scanner, gli apparecchi CB portatili e tutte le altre apparecchiature (fisse o mobili) che utilizzano radiazione elettromagnetica nell'intervallo di frequenza considerato, ma che non operano nel settore delle telecomunicazioni o delle trasmissioni radiotelevisive, quali ad esempio i radar.

Inoltre, e' precisato che *i limiti di esposizione indicati non si applicano ai lavoratori professionalmente esposti*, ovvero a coloro che, operando nel settore della costruzione, esercizio, manutenzione, ecc. degli impianti, devono essere a conoscenza dei rischi legati all'esposizione ai campi elettromagnetici e sono periodicamente sottoposti a controlli sanitari in ottemperanza al D.Lgs. 626/94. Va sottolineato che dipendenti di societa' del settore non adibiti alle mansioni connesse con l'esposizione a radiazioni non ionizzanti non sono professionalmente esposti e quindi vanno assimilati alla popolazione.

2 Definizioni ed unita' di misura (art. 2 e Allegato A)

L'art. 2 rimanda all'allegato A del Decreto, che definisce le unita' di misura e la terminologia tecnica utilizzata. Viene introdotta *la definizione di obiettivi di qualita'*, cioe' di valori entro cui contenere il campo elettromagnetico per tutelare la popolazione da eventuali rischi legati all'esposizione nel breve, medio e lungo periodo, valori che possono essere raggiunti utilizzando innovazioni tecnologiche. E' fondamentale sottolineare l'importanza di tale definizione, che puo' comportare l'introduzione di misure che portano a ridurre ulteriormente l'esposizione della popolazione anche nel caso in cui siano gia' rispettati i limiti e le misure di cautela definite nel decreto. L'obiettivo di qualita' e', in altri termini, uno strumento che concorre all'attuazione del principio di minimizzazione delle esposizioni indebite della popolazione ed in generale di ottimizzazione dell'inserimento dell'opera nell'ambiente, tenuta sempre presente la necessita' di garantire la funzionalita' dei servizi di radiocomunicazione.

3 Limiti di esposizione (art. 3)

L'art. 3, al comma 1, fissa i limiti di esposizione al campo elettromagnetico presente in ambiente libero (Tabella 1). Tali limiti sono definiti per il campo elettrico, il campo magnetico e la densità di potenza, in base alla frequenza della radiazione considerata. Nella zona di campo lontano, che inizia ad una distanza dalla sorgente superiore alla quantità r eguale alla maggiore fra le quantità l e D^2/l , dove l è l'intensità di campo elettrico E (espressa in V/m), magnetico H (espressa in A/m) e la densità di potenza S (espressa in W/m²) sono correlate in ogni punto dello spazio tramite le relazioni: $E = H \times 377$; $S = E^2 / 377 = 377 \times H^2$ la verifica del rispetto del valore limite per una qualsiasi delle tre grandezze è sufficiente ad assicurare il rispetto dei limiti di esposizione. Nella regione di campo vicino è necessario verificare il rispetto contemporaneo dei limiti di esposizione al campo elettrico ed a quello magnetico mentre perde di significato la misura della densità di potenza.

I livelli del campo elettrico, magnetico e della densità di potenza devono essere mediati su un'area equivalente alla sezione verticale del corpo umano e su qualsiasi intervallo temporale di sei minuti. Per quanto riguarda le misure, il requisito della media spaziale richiede che vengano effettuate più misure nel punto d'indagine, almeno due corrispondenti alla testa e al tronco, quindi ad una altezza di 1,90 m e 1,10 m. Ognuna di queste dovrà essere a sua volta il risultato della media temporale su sei minuti. Se la differenza tra le due misure è maggiore del 25% del valore più elevato tra le due (maggiore quindi dell'incertezza di quella misura) è opportuno effettuarne una terza a 1,50 m da terra, per poi effettuare una media dei tre risultati. Il punto di indagine viene individuato attraverso una prima serie di misure nell'area in esame al fine di rilevare il punto di massima esposizione (e non, come nella prassi generale dell'igiene ambientale, nel punto dove il soggetto trascorre la maggior parte del tempo, ovvero in un qualche punto definito "rappresentativo" sulla base di altre considerazioni a priori).

Tutte le medie sopra riportate devono essere considerate come medie aritmetiche sulla densità di potenza ovvero come medie quadratiche delle intensità del campo elettrico o magnetico.

Tabella 1: LIMITI DI ESPOSIZIONE PER LA POPOLAZIONE AI CAMPI ELETTROMAGNETICI

Frequenza f (MHz)	Valore efficace di intensità di campo elettrico E (V/m)	Valore efficace di intensità di campo magnetico H (A/m)	Densità di potenza dell'onda piana equivalente (W/m ²)
0,1 ÷ 3	60	0,2	-
> 3 ÷ 3000	20	0,05	1
> 3000 ÷ 300000	40	0,1	4

Questi valori limite devono essere rispettati in qualunque punto accessibile agli individui della popolazione. Nel proseguo del documento sono fornite alcune indicazioni da seguire per la verifica di tali limiti.

Al comma 2 dello stesso articolo viene presa in considerazione anche la situazione, ormai sempre più frequente, della presenza contemporanea di segnali dovuti a più sorgenti, nel qual caso viene imposto che la somma dei contributi di ognuno di essi soggiaccia a particolari restrizioni, come precisato nell'allegato B del decreto stesso.

4 Misure di cautela ed obiettivi di qualità (art.4, commi 1 e 2)

In base a considerazioni protezionistiche sono state adottate misure più restrittive, al fine di tutelare eventuali recettori sensibili (non esposti per ragioni professionali) da possibili effetti a lungo termine, conseguenti ad esposizione prolungata a bassi livelli di campo. Inoltre, al fine di evitare le cosiddette "esposizioni indebite", rispetto alla qualità del servizio che si vuole assicurare, viene prescritto che la progettazione e la realizzazione dei nuovi apparati, nonché l'adeguamento di quelli preesistenti, deve avvenire in maniera da minimizzare l'esposizione della popolazione al campo elettromagnetico.

Per tali motivi, "in corrispondenza di edifici adibiti a permanenze non inferiori a quattro ore" i limiti di cui all'art. 3 sono stati ulteriormente ridotti: indipendentemente dalla frequenza, a 6 V/m per il campo elettrico, a 0,016 A/m per il campo magnetico e, solo per le frequenze comprese tra 3 MHz e 300 GHz, a 0,1 W/m² per la densità di potenza (art.4, comma 2). Tali valori di cautela sono verificati secondo quanto descritto nel 2° capoverso del paragrafo 2.3.

Il decreto quindi aggiunge ai limiti basati su effetti sanitari certi e definiti, fissati all'art. 3, *valori di cautela* da rispettare nel caso di situazioni in cui è ragionevole prevedere un'esposizione continua della popolazione per più di quattro ore.

Nello specifico, la frase "in corrispondenza di edifici adibiti a permanenze non inferiori a quattro ore", nello spirito del decreto va interpretata come relativa a tutte le aree interne di edifici (quali ad esempio *abitazioni, sedi di attivita' lavorative, scuole, ospedali, ambienti destinati all'infanzia*) e loro pertinenze esterne, qualora sia ragionevole pensare che vi possa essere permanenza prolungata nel tempo (cioe' non inferiore a quattro ore nell'arco della giornata), e comunque ricorrente. Ai fini delle verifiche dei valori di cautela sono pertanto da considerare ad esempio anche aree esterne quali: *balconi, terrazzi, giardini e cortili*.

La definizione di un valore di 6 V/m deriva dalla scelta di applicare un ulteriore fattore 10 di riduzione alla grandezza fisica significativa dal punto di vista dosimetrico, cioe' la densita' di potenza, considerata l'assenza di dati sperimentali sufficienti. Si passa cosi' da un valore di 1 W/m², corrispondente a circa 20 V/m per il valore limite del campo elettrico nel caso di onda piana equivalente, a 0,1 W/m², corrispondenti invece a 6 V/m. Tale valore risulta superiore al livello ambientale rilevabile attualmente in una grande citta' dove sono presenti numerosi impianti, tipicamente compreso tra 0,1 e 2 V/m. Confrontarsi con valori di fondo gia' presenti in ambito urbano e' opportuno per valutare, indipendentemente da un valore limite di riferimento, la significativita' dell'esposizione ad una determinata sorgente, come segnalato anche dall'autorevole documento svedese "Low frequency electrical and magnetic fields: the precautionary principle for national authorities - Guidance for Decision Makers", con riferimento ai campi elettrici e magnetici a frequenza industriale.

Tali limiti possono essere facilmente rispettati con una corretta pianificazione ed installazione sia degli impianti per la telefonia cellulare che di quelli utilizzati per le comunicazioni radiotelevisive.

I Comuni possono adottare un provvedimento (regolamento) formalizzato per garantire la tutela della salute, dell'ambiente e del paesaggio e la minimizzazione dell'esposizione ai campi elettromagnetici. Il valore di cautela rappresenta quindi lo strumento per assicurare che l'introduzione di tecnologie di radiodiffusione e di radiocomunicazione non peggiori le condizioni ambientali, mentre gli obiettivi di qualita' tendono a contenere ulteriormente nel medio e lungo termine il livello di inquinamento, che senza il decreto sarebbe altrimenti in rapida crescita.

5 Competenze e controlli (art.4 , comma 3)

Sempre all'art.4 (comma 3) viene assegnato a Regioni e Province autonome il compito di disciplinare:

- l'installazione e la modifica degli impianti di radiocomunicazione al fine di garantire il rispetto dei limiti di cui all'art. 3 e dei valori di cautela precedenti;
- modalita' e tempi di esecuzione dei risanamenti;
- il conseguimento di eventuali obiettivi di qualita';
- le attivita' di controllo e di vigilanza.

Questo implica una *riconsiderazione dell'attuale distribuzione degli impianti sul territorio*, sia per quanto attiene alla posizione geografica, che per quanto riguarda la potenza irradiata, anche in considerazione del Piano di Assegnazione delle Frequenze determinato dall'Autorita' per le Garanzie nelle Comunicazioni. Inoltre, le Regioni e le Province autonome potranno fissare tempi e modalita' per il raggiungimento degli obiettivi di qualita' individuati a livello centrale, a cui i gestori degli impianti dovranno necessariamente adeguarsi nel breve o nel medio periodo.

Nelle more dell'adeguamento della specifica normativa regionale e locale, ai fini della minimizzazione dell'esposizione della popolazione, si puo' eseguire una *valutazione preventiva all'installazione di nuovi impianti* basandosi sull'effettiva potenza degli stessi, sulle loro caratteristiche radioelettriche e su quelle geometriche e architettoniche del sito prescelto, per poi eventualmente prescrivere soluzioni migliorative. La valutazione preventiva deve tener conto del numero degli impianti e dei valori di campo elettromagnetico gia' presenti nel sito.

Appare inoltre opportuno puntare sullo sviluppo di soluzioni tecnologicamente innovative che consentano anche un contenimento dell'impatto paesaggistico. Le attivita' di controllo e vigilanza sono svolte:

- dalle Regioni e dalle Province tramite le Agenzie Regionali (o Provinciali) per la Protezione dell'Ambiente (ARPA e APPA) o, dove non sono operative, dai Presidi Multizonali di Prevenzione (PMP) delle Aziende Sanitarie Locali (ASL);
- dall'Autorita' Sanitaria e dalle Asl-Dipartimenti di prevenzione per quanto attiene in particolare agli interventi di natura epidemiologica e sanitaria a tutela e promozione della salute umana nei luoghi di vita e di lavoro;
- dall'ISPESL, in ordine alle specifiche competenze in materia di sicurezza sul lavoro, per la verifica di conformita' degli impianti e degli insediamenti produttivi, in termini di consulenza e supporto all'Autorita' Sanitaria;

- dall'Autorita' per le Garanzie nelle Comunicazioni, anche per il tramite degli Ispettorati territoriali del Ministero delle Comunicazioni, relativamente all'assegnazione delle frequenze e alle caratteristiche degli impianti in conformita' con le previste concessioni.

L'installazione o la modifica degli impianti (di cui all'articolo 1 del decreto ministeriale) collocati sopra edifici o in prossimita' di aree urbane o rurali e' soggetto ad autorizzazione motivata o, ricorrendo le condizioni secondo la specifica normativa, a **concessione edilizia** dal Sindaco del Comune nel quale e' situato l'impianto. In tali situazioni **non puo' essere seguita la procedura di dichiarazione di inizio attivita'** (DIA). Le Regioni e gli Enti locali competenti, con propri atti, adeguano, ove ritenuto necessario, le loro strumentazioni legislative e regolamentari in materia edilizia e urbanistica.

La valutazione preventiva, anche ai fini della mitigazione dell'impatto paesaggistico, dovrebbe fondarsi su alcune azioni preliminari da parte dell'autorita' competente:

- l'effettuazione di rilevamenti tecnici, comprese le misurazioni simulate o il confronto con situazioni preesistenti, tramite le ARPA ove funzionanti e i PMP in loro assenza;
- la valutazione, d'intesa con le Autorita' Sanitarie (Dipartimenti di Prevenzione-ASL) e i loro organi di consulenza tecnica (ISPESL) in relazione all'esistenza di ricettori particolarmente sensibili;
- l'individuazione di soluzioni alternative di localizzazione.

Al fine della valutazione dovrebbero essere richiesti al gestore i dati sulle caratteristiche tecniche dell'impianto (in allegato si fornisce uno schema indicativo). Possono essere inoltre considerate previsioni o richieste di altre installazioni nell'ambito della medesima area urbana o del medesimo territorio al fine di una valutazione integrata degli impatti complessivi. Tale informazione puo' consentire anche l'istituzione di un catasto regionale delle sorgenti.

6 Risanamenti (art.5)

Qualora i limiti di cui all'art. 3, e/o i valori di cui all'art. 4, comma 2 risultino superati in zone accessibili alla popolazione o in zone abitative, nelle sedi di attivita' lavorative per operatori non professionalmente esposti, devono essere attuate *azioni di risanamento a carico dei titolari degli impianti*. Per quanto attiene alla riduzione a conformita' vale la procedura illustrata nell'allegato C, che e' stata definita sulla base anche dell'esperienza pluriennale delle strutture che oggi costituiscono le ARPA.

Nulla vieta che nelle situazioni di non conformita' i titolari degli impianti possono determinare una riduzione consensuale dei livelli di campo elettromagnetico mediante altri criteri, quali ad esempio quello della riduzione iterativa, motivando opportunamente tale scelta e comunicandola all'organo di controllo.

7 Allegato B Modalita' di esecuzione delle misure e delle valutazioni

Nell'Allegato B, che come gli altri e' parte integrante del decreto, sono fissati i criteri per le valutazioni e le misure dei livelli di campo. In particolare, la verifica del rispetto dei limiti e dei valori di cautela potra' essere effettuata sia attraverso misure che calcoli previsionali; tuttavia, nel caso in cui questi ultimi facciano prevedere livelli superiori al 50% dei valori massimi previsti dal decreto, sara' necessario provvedere alle misure dirette del campo elettrico e magnetico, o della densita' di potenza nella regione di campo lontano.

A tale proposito si fara' riferimento al valore di 3 V/m per il campo elettrico ed a 0,08 A/m per il campo magnetico, come discriminante tra valutazioni previsionali e misure, secondo quanto stabilito dal secondo capoverso dell'allegato che fa esplicito riferimento "ai valori di campo elettrico o magnetico".

L'obbligatorieta' delle misure e' stata inserita non a causa della scarsa affidabilita' dei programmi di calcolo previsionale, ma piuttosto in considerazione della difficulta' di conoscere in maniera sufficientemente precisa tutti i parametri di ingresso, quali, ad esempio, le varie caratteristiche tecniche degli impianti. Poiche' puo' accadere che i siti siano oltremodo complessi con un assai elevato numero di impianti e che i parametri di progetto o quelli dichiarati dai produttori degli impianti o dai loro gestori, possano differire da quanto riscontrabile nella realta', nell'ottica della massima cautela possibile, si e' privilegiato il momento della misura, almeno nei casi in cui gli errori nei parametri di ingresso possono essere significativi.

Per quanto riguarda le misure vanno effettuate ordinariamente in banda larga e nel caso in cui venga superato il 50% del valore del limite o misura di cautela e' consigliabile effettuare un'analisi in banda stretta dei segnali presenti, oltre il 75% dei suddetti limiti tale analisi diventa assolutamente necessaria. A causa delle dimensioni non trascurabili delle antenne (ad esempio 1,2 m x 0,4 m per le biconiche, dai 10 ai 40 cm per i dipoli in mezz'onda e circa 0,4 m x 0,5 m per le log periodiche) e' sufficiente un solo punto di misura a 1,5 m di altezza.

In ogni caso e' necessario che siano precisate le condizioni di funzionamento degli impianti esistenti, al momento delle rilevazioni: tali condizioni dovrebbero rispecchiare la massima potenzialita' degli impianti stessi o consentire di valutare il valore di campo presente in quelle condizioni per estrapolazione. Qualora

cio' non fosse possibile sara' necessario effettuare misure in banda stretta sulla base delle quali ricostruire i valori massimi di esposizione attesi su qualunque intervallo di 6 minuti. Per la verifica dei limiti di Tab.1 le misure andranno effettuate nei luoghi accessibili alla popolazione ritenuti a maggior rischio, mentre per la verifica dei valori di cautela di cui all'art. 4 andranno effettuate in primo luogo in corrispondenza degli edifici di maggiore altezza e in prossimita' delle direzioni di massimo irraggiamento delle antenne considerate ed in corrispondenza di ricettori particolarmente sensibili quali ad esempio edifici destinati all'infanzia, scuole, ospedali.

Al fine di valutare l'adeguatezza degli strumenti di misura si ritiene utile citare, tra le altre, le norme tecniche ANSI che richiedono che gli strumenti utilizzati siano isotropi entro 1 dB ed abbiano un fattore di calibrazione noto con un'incertezza massima di 2 dB, e le norme ISO 45000 e ISO 9000, che raccomandano che gli strumenti utilizzati siano tarati e riferibili. Si ricorda a tale proposito che con la legge 273/91 e' stato istituito il Servizio Italiano di Taratura (SIT), il quale pertanto costituisce il riferimento nazionale.

8 Allegato C Riduzione a conformita'

Le sorgenti che concorrono al superamento del livello limite possono essere diverse. I criteri di riduzione a conformita' dovranno tenere conto di quanto ogni sorgente contribuisce al livello globale di campo elettrico, *penalizzando maggiormente le sorgenti che producono un maggiore inquinamento elettromagnetico*. Per questo scopo il processo di riduzione a conformita' previsto dal D.M. si articola in due fasi:

1. riduzione dei contributi E_i al campo elettrico globale che singolarmente superano il valore limite,
2. nel caso in cui, dopo avere attuato la riduzione di cui al punto 1), il livello globale di campo elettrico fosse ancora maggiore del limite, si riducono tutti i contributi, ad esclusione dei contributi inferiori ad 1/100 del livello limite ai quali, pertanto, non verra' applicato alcun coefficiente di riduzione, di un eguale fattore in modo tale che il livello globale si riduca a 0,8 volte il valore limite.

La scelta di ridurre ad un valore inferiore al valore limite e' dettata da un principio di cautela che tiene conto della tipica incertezza associata alle misure strumentali.

La prima fase non sara' necessaria nel caso, assai frequente, in cui vi sia un superamento del valore limite senza che alcun contributo superi singolarmente il limite stesso.

I fattori di riduzione da applicare ai diversi contributi sono determinati in modo tale che il livello globale di campo elettrico risultante sia ridotto ad un valore inferiore a $\sqrt{0,8} \cong 0,9$ volte il limite (il coefficiente 0,8 e' riferito al quadrato del campo elettrico), invece che ad un valore inferiore strettamente al limite. In questo modo si tiene conto del fatto che le misure ambientali, sulla base delle quali si e' rilevato il superamento del limite, sono affette da un errore che potrebbe comportare una sottostima del livello reale di campo. Ridurre il livello di campo misurato ad un valore inferiore a circa 0,9 volte il limite, rappresenta quindi una maggiore forma di tutela sull'effettivo rispetto del limite del livello reale di campo elettrico.

L'errore nella rilevazione sperimentale del campo elettrico e' inevitabile perche' connesso alle indeterminazioni intrinseche al metodo di misura e risulta particolarmente significativo nelle rilevazioni ambientali, dove le condizioni meno controllate della misura comportano un aumento delle incertezze associate al dato rilevato.

Nel caso in cui si riscontri un livello di campo elettrico globale E , in un determinato intervallo di frequenze, superiore al valore limite corrispondente a quell'intervallo oppure superiore ai valori di cautela di cui all'articolo 4 comma 2 qualora trattasi di ambienti adibiti a permanenza prolungata, occorrera' attuare azioni di risanamento su tutte le sorgenti che operano con frequenze comprese nell'intervallo stesso o che contribuiscono al superamento del valore di cautela. A tal proposito, e' opportuno specificare che il valore L_i di cui all'allegato C, va inteso oltre che come il limite desunto dalla tabella 1 anche come il valore di cautela di cui all'articolo 4 comma 2, laddove applicabile.

Vengono di seguito illustrati alcuni *esempi applicativi* con lo scopo di chiarire le modalita' da seguire previste dal decreto.

9 Esempi di calcolo per la riduzione a conformita'

9.1 Caso 1

In un punto di misura si rilevano segnali provenienti da due trasmettitori radiofonici, un trasmettitore televisivo ed una stazione radiobase per telefonia mobile. I trasmettitori radiofonici emettono segnali alle frequenze di 89 MHz e 95 MHz, quello televisivo alla frequenza di 599.25 MHz (frequenza del segnale video canale 38) e la stazione radiobase presenta due portanti con frequenze di 944 MHz e 948 MHz. I livelli di campo elettrico misurati sono i seguenti:

Sorgente		Frequenza (MHz)	Campo Elettrico - E _i (V/m)		Limite corrispondente (V/m)
Radio FM 1		89	14		20
Radio FM 2		95	23		20
Televisione		599,25	6		20
SRB	Portante 1	944	0,18	0,25	20
	Portante 2	948	0,18		20

La somma dei contributi relativi, definiti come: $C_i = E_i^2/L_i^2$, e' uguale a 1,9 e, quindi, maggiore di 1. Con E_i si intende il contributo della singola (i-esima) sorgente, pertanto se una stessa sorgente emette su piu' frequenze, come nel caso della stazione radio base, per individuare il contributo della sorgente occorrera' sommare quadraticamente i contributi delle singole frequenze di emissione. Inizialmente occorrera' ridurre la sorgente radio 2 la quale, singolarmente, produce un contributo superiore al limite (23 V/m). Il coefficiente di riduzione β si ricavera' sulla base della relazione: $\beta = (0,8L_i^2)/E_i^2 = 0,6$. In seguito all'applicazione del coefficiente di riduzione cosi' calcolato per il contributo relativo, la sorgente radio 2 ridurra' il livello di campo elettrico, di un coefficiente pari a $\sqrt{\beta} = 0,78$, passando da 23 V/m a 17.8 V/m. Si avra' quindi la seguente situazione globale:

Sorgente		Frequenza (MHz)	Campo Elettrico - E _i (V/m)		Limite corrispondente (V/m)
Radio FM 1		89	14		20
Radio FM 2		95	17,8		20
Televisione		599.25	6		20
SRB	Portante 1	944	0,18	0,25	20
	Portante 2	948	0,18		20

Ripetendo la somma dei contributi relativi essa risulta ancora maggiore di 1, per cui occorrera' applicare il coefficiente di riduzione a tutte le sorgenti che contribuiscono per piu' di 1/100. Nel nostro caso la stazione radio base fornisce un contributo relativo pari a 0,000156, per cui non verra' coinvolta nell'ulteriore procedura

$$\alpha = \frac{0,8 - 0,000156}{\sum C_i}$$

di riduzione. Il nuovo coefficiente di riduzione α sara' dato da:

dove C_i sono i contributi relativi dei segnali, ricalcolati dopo la prima fase di riduzione, e superiori ad 1/100 del limite. Seguendo questa procedura si ricavera' un valore α =0,58 che dara' luogo ai seguenti valori di campo, ridotti a conformita':

Sorgente		Frequenza (MHz)	Campo Elettrico - E _i (V/m)		Limite corrispondente (V/m)
Radio FM 1		89	10,7		20
Radio FM 2		95	13,6		20
Televisione		599,25	4,6		20
SRB	Portante 1	944	0,18	0,25	20
	Portante 2	948	0,18		20

9.2 Caso 2

Consideriamo il caso in cui l'esposizione sia dovuta ad una stazione radio ad onde medie con frequenza di trasmissione pari a 999 kHz, due stazioni radiofoniche FM emittenti alle frequenze di 94 MHz e di 105.5 MHz, rispettivamente, ed un ponte radio con frequenza di trasmissione pari a 17.5 GHz. I livelli di campo elettrico misurati sono i seguenti:

Sorgente	Frequenza (MHz)	Campo Elettrico - E _i (V/m)	Limite corrispondente (V/m)
----------	-----------------	--	-----------------------------

Radio onde medie	0,999	28	60
Radio FM 1	94	17,8	20
Radio FM 2	105,5	3,5	20
Ponte Radio	17500	6,2	40

In questo caso nessuna delle sorgenti singolarmente supera il limite relativo all'intervallo di frequenza di appartenenza, ma la somma dei contributi relativi e':

$$C = \sum \frac{E_i^2}{L_i^2}$$

pertanto occorrerà applicare un coefficiente di riduzione

$$\alpha = \frac{0,8}{C} = 0,75$$

in modo da riportarsi nella condizione $C \leq 0,8$. Tale coefficiente di riduzione calcolato per i contributi relativi darà luogo ad un coefficiente di riduzione sul livello di campo pari a $\sqrt{\alpha} = 0,87$, per cui i valori del campo elettrico ridotti a conformità saranno quelli riportati in tabella:

Sorgente	Frequenza (MHz)	Campo Elettrico - E_i (V/m)	Limite corrispondente (V/m)
Radio onde medie	0,999	24,3	60
Radio FM 1	94	15,4	20
Radio FM 2	105,5	3,0	20
Ponte Radio	17500	5,4	40

9.3 Caso 3

Consideriamo il caso in cui si abbiano le stesse sorgenti e valori di campo del precedente caso 2 ma in aree residenziali, "in corrispondenza di edifici adibiti a permanenza non inferiore a quattro ore". Essendo in questo caso il valore limite pari a 6 V/m, indipendentemente dalla frequenza, la situazione espositiva sarà rappresentata dalla tabella seguente.

Sorgente	Frequenza (MHz)	Campo Elettrico - E_i (V/m)	Limite corrispondente (V/m)
Radio onde medie	0,999	28	6
Radio FM 1	94	17,8	6
Radio FM 2	105,5	3,5	6
Ponte Radio	17500	6,2	6

Poiché la radio ad onde medie, la radio FM 1 ed il ponte radio superano singolarmente il limite previsto per le esposizioni residenziali, in una prima fase occorrerà ridurre i valori di campo emessi da tali sorgenti. I rispettivi coefficienti di riduzione saranno $\beta_1 = 0,037$, $\beta_2 = 0,091$, $\beta_3 = 0,75$ per cui i valori ridotti di campo elettrico saranno:

Sorgente	Frequenza (MHz)	Campo Elettrico - E_i (V/m)	Limite corrispondente (V/m)
Radio onde medie	0,999	5,37	6
Radio FM 1	94	5,37	6
Radio FM 2	105,5	3,5	6
Ponte Radio	17500	5,37	6

I valori così ricalcolati devono essere ulteriormente ridotti in quanto la somma dei loro contributi relativi, pari a 2,74, comporta un livello globale di campo elettrico superiore a 6 V/m. Applicando il coefficiente di riduzione α , che risulta pari a 0,29, si otterranno infine i seguenti valori di campo ridotti a conformità:

Sorgente	Frequenza (MHz)	Campo Elettrico - E_i (V/m)	Limite corrispondente (V/m)
Radio onde medie	0,999	2,9	6
Radio FM 1	94	2,9	6
Radio FM 2	105.5	1,9	6
Ponte Radio	17500	2,9	6

10 Conclusioni

Il Decreto 10 settembre 1998 n. 381 introduce, per la prima volta, una regolamentazione dell'esposizione della popolazione ai campi elettromagnetici generati da impianti fissi per telecomunicazioni nell'intervallo di frequenza compreso tra 100 kHz e 300 GHz. I limiti ed i valori di cautela introdotti costituiscono i tetti di radiofrequenza compatibili con la salute umana e appaiono finalizzati a tutelare la salute umana dalla esposizione ai campi elettromagnetici e a contenere i livelli ambientali di inquinamento elettromagnetico, specialmente quando l'esposizione assume carattere di continuità. Le Regioni e le Province autonome assumono un ruolo di primaria importanza in questo contesto, in quanto responsabili dell'emanazione dei regolamenti e delle linee guida che fissano modalità e tempi per effettuare il risanamento degli impianti non in regola, della previsione di eventuali obiettivi di qualità, nonché dell'attribuzione dei compiti di controllo e vigilanza sul territorio che, in ultima analisi, assicurano il rispetto delle norme introdotte.

Allegato 1

ELENCO DATI PER IMPIANTI PER TELERADIOCOMUNICAZIONE

- Scheda tecnica dell'impianto, con indicato tipo di antenna installata, altezza del centro elettrico, guadagno ed eventuale tilt (elettrico e/o meccanico).
- Diagrammi angolari di irradiazione orizzontale e verticale del sistema irradiante. In tali diagrammi deve essere riportata, per ogni grado, l'attenuazione in dB del campo (o deve essere indicato il campo relativo E/E_0).
- Specificare se il nuovo impianto utilizza un sistema di antenne già in esercizio per altre emittenti (multiplexing). In questo caso il parere sanitario sarà soggetto alla valutazione complessiva di tutto il sistema irradiante.
- Dichiarazione della potenza fornita al sistema irradiante.
- In caso di più frequenze di emissione tali dati vanno rilasciati per ogni frequenza.
- Mappa del territorio circostante all'impianto:
- in scala 1:1500;
- con indicazione del punto di installazione e riportante la zona circostante con un raggio di
- almeno 300 metri intorno all'impianto;
- con indicazione delle curve di livello altimetriche;
- con indicazione delle abitazioni presenti o in costruzione al momento della domanda, nonché dei luoghi di pubblico accesso, specificando i numeri di piani fuori terra di ognuno;
- con indicazione del Nord geografico.